

ASPESI

Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare

STATUTO

20122 Milano - Via Cerva, 30
Tel. (02) 76011591 – 2 Fax: (02) 76011583
Sito internet: www.aspesi-associazione.org
E-mail: info@aspesi-associazione.org

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare denominata ASPESI con sede in Milano.

Art. 2 - Finalità e oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo di:

- a) riunire nel proprio ambito società di promozione e sviluppo immobiliare e più in generale gli operatori che svolgono attività imprenditoriali o professionali nel settore immobiliare;
- b) rappresentare in ogni sede anche giudiziale gli interessi dei Soci e in particolare presso gli organi legislativi e la pubblica amministrazione, anche nelle fasi di elaborazione, produzione e interpretazione delle normative che riguardano il settore immobiliare;
- c) provvedere, anche mediante la collaborazione dei Soci, a rilevare ed elaborare dati economico-statistici; compiere ricerche e studi; organizzare seminari e convegni su temi economici, normativi, urbanistici, fiscali e finanziari di interesse della categoria;
- d) creare, mantenere e sviluppare rapporti, anche a livello internazionale, con realtà societarie, professionali e associative del settore immobiliare;
- e) compiere tutto ciò che, direttamente o indirettamente, è finalizzato alla promozione di una più efficace comunicazione, organizzazione, accrescimento economico, dimensionale, tecnologico e culturale delle attività rappresentate;
- f) elaborare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, programmi e piani di promozione e sviluppo dell'attività immobiliare;
- g) promuovere l'immagine della categoria e del mestiere immobiliare e curarne le pubbliche relazioni anche attraverso rapporti con i media e iniziative pubblicitarie ed editoriali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Soci

I Soci si dividono in Effettivi, Ordinari, Aderenti e Giovani.

Sono Soci Effettivi: le società di promozione e sviluppo immobiliare, adeguatamente strutturate e capitalizzate, che come attività prevalente effettuano investimenti finalizzati ad iniziative di valorizzazione, trading, trasformazione, recupero e sviluppo di aree edificabili e/o fabbricati.

Possono inoltre associarsi, anche in qualità di Soci Effettivi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo: le società immobiliari controllate da enti patrimoniali pubblici e privati; le aziende creditizie e assicurative e le loro società immobiliari; le società di valorizzazione, gestione, advisory, facility management, commercializzazione di patrimoni immobiliari propri e di terzi; le s.g.r. di fondi immobiliari e i fondi stessi, le società di servizi di maggiori dimensioni.

Sono Soci Ordinari: i promotori immobiliari che, individualmente o in forma societaria, operano come imprenditori nella promozione e nel coordinamento di iniziative, proprie e per conto terzi, di sviluppo, trading e frazionamento immobiliare.

Sono Soci Aderenti: le società, ditte individuali, persone fisiche che operano a livello professionale nella consulenza e nei servizi immobiliari.

Sono Soci Giovani: persone fisiche di età inferiore ai 40 anni che stanno avviando a livello imprenditoriale o professionale una attività nel campo della promozione immobiliare.

Il Consiglio Direttivo può ammettere come Soci anche Associazioni del settore aventi finalità similari.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare Soci Onorari persone non più in attività che, per lunga militanza, abbiano illustrato l'Associazione o il settore immobiliare. Il Socio Onorario è invitato alle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo ed è esentato da contributi associativi.

Art. 5 – Ammissione

La domanda di iscrizione da parte dei candidati è presentata all'Associazione e sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale della società o, in caso di ditta individuale, dal titolare.

Essa deve contenere la dichiarazione di impegno a rispettare lo Statuto in vigore e a corrispondere i contributi associativi nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

A richiesta della Segreteria Generale, in sede di istruttoria della domanda di ammissione, dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- l'atto costitutivo e lo statuto della società candidata;
- la scheda "profilo Soci" predisposta dall'Associazione;
- la copia dell'ultimo bilancio approvato.
- ogni altra documentazione atta a comprovare l'attività del candidato socio e la sua qualificazione rispetto alle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nel deliberare a maggioranza l'ammissione del candidato, determina la categoria d'appartenenza ai sensi di Statuto. L'ammissione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari.

L'iscrizione vale per tutto l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale atto scritto di dimissione nei termini di cui all'art. 6.

Il Socio ha inoltre l'obbligo di segnalare entro 3 mesi le avvenute modifiche significative della compagine sociale, della ragione sociale e dell'attività esercitata.

Art. 6 - Dimissioni e decadenza

La comunicazione delle dimissioni dall'Associazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata spedita almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno in corso, e ha effetto dall'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo delibera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito l'interessato che ne faccia richiesta, la decadenza dei Soci quando:

- abbiano cessato l'attività esercitata;
- si siano resi morosi per almeno 6 mesi dalla richiesta di una quota associativa o comunque inadempienti in relazione agli obblighi stabiliti dal presente Statuto;
- sia mutata sostanzialmente l'attività del Socio.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Contributi

Tutti i Soci devono versare una quota associativa annua il cui importo sarà determinato annualmente, per ciascuna categoria di Soci, dal Consiglio Direttivo. Ai nuovi iscritti ammessi dopo l'1 luglio di ogni anno potrà essere richiesta una quota proporzionale del contributo annuale.

In caso di ingresso di un nuovo Socio, il Consiglio Direttivo può determinare uno speciale contributo di ingresso. Le dimissioni e la decadenza non conferiscono al Socio alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e lo impegnano al versamento delle quote dell'esercizio in corso e di quello successivo, se le dimissioni non sono state tempestivamente comunicate ai sensi dell'art. 6.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei Soci che si siano resi inadempienti nel pagamento dei contributi. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Milano indipendentemente dalla sede del Socio.

Essendo esclusa la finalità lucrativa, resta pure esclusa qualunque distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti;
- il Consigliere Delegato e i Consiglieri Incaricati, se nominati;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

E' facoltà dell'Assemblea istituire un Collegio dei Probiviri, come da successivo art. 15.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo per le linee di indirizzo generale e strategico, l'assetto dell'Associazione e le nomine delle cariche sociali.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi, Ordinari, Aderenti e Giovani e in regola con il pagamento dei contributi, ad ognuno dei quali è attribuito il diritto ad un voto ogni cinquecento euro versati per la propria quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, delegato ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 13, almeno una volta l'anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione e, in via straordinaria, con lo stesso termine di preavviso, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando ne abbiano fatto richiesta scritta, specificando l'ordine del giorno, almeno un terzo dei Soci Effettivi.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è comunque validamente costituita, quando sono rappresentati tutti i Soci aventi diritto al voto e sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di un numero di Soci che rappresentino almeno il 50% dei voti complessivamente attribuiti con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati rispetto a quelli complessivamente attribuiti.

Le modalità di svolgimento e delle votazioni sono stabilite dal Presidente, con il consenso dell'Assemblea. L'Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei voti spettanti ai presenti, con la sola eccezione delle modifiche di Statuto, della revoca del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Consigliere Delegato, e sullo scioglimento dell'Associazione - o altra operazione sociale straordinaria - per le quali occorrerà un quorum di voti favorevoli pari almeno ai 4/5 dei voti spettanti ai presenti.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- stabilisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- elegge il Presidente Nazionale ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, in un numero comunque non superiore a cinque;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera su ogni argomento che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera con verbale redatto da notaio:

- sulle modifiche dello statuto;
- sulla revoca delle cariche sociali;
- sullo scioglimento dell'Associazione o altra operazione sociale straordinaria.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da venti a cinquanta, oltre i membri di diritto, eletti dall'Assemblea per un triennio scelti tra i rappresentanti dei Soci, come infra.

L'Assemblea, ad ogni elezione, ne determina il numero.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo sono rieleggibili consecutivamente.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, tutti i Past-President dell'Associazione e il Presidente del Gruppo Giovani. In rappresentanza della categoria farà parte del Consiglio almeno un Socio Aderente e almeno due se i membri eletti del Consiglio sono più di venti

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati dallo Statuto agli altri organi associativi.

In particolare:

- a) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti (qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea) e - sempre su proposta del Presidente - attribuisce tutti gli incarichi operativi;
- b) predispone i progetti dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) definisce con il Presidente il programma annuale dell'Associazione e vigila sulla sua attuazione, conduce nelle sue riunioni un monitoraggio costante sulla situazione immobiliare sia di mercato che associativa;
- d) stabilisce le quote annue associative e l'eventuale contributo d'ingresso;
- e) delibera sulle nuove ammissioni e sulla decadenza di un Socio nei termini di cui all'art. 6;
- f) su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale, ne determina la natura del rapporto e ne definisce i poteri e le attribuzioni;
- g) amministra il patrimonio dell'Associazione;

In caso venga a mancare, nel corso del mandato e per qualsiasi causa, un Consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione di un altro Consigliere - entro il limite massimo di Consiglieri previsto dallo Statuto - che resta in carica fino alla fine del triennio.

Qualora, nel corso del triennio, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convoca senza indugio un'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti o, in mancanza, dal Consigliere scelto dai presenti.

Esso si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, mediante avviso da diramarsi almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo posta, telefax o e-mail.

In caso di necessità e urgenza, il termine può essere abbreviato a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno un quarto dei Consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali - eccetto quelle di Consigliere Delegato e di Segretario Generale - non sono retribuite.

I membri del Consiglio Direttivo possono designare un sostituto per partecipare con pieni poteri ad una o più riunioni del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può dichiarare decaduto dalla carica un proprio membro elettivo che, senza giustificato motivo, risulti assente per cinque sedute consecutive ovvero abbia perso i requisiti di eleggibilità.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare Presidente Onorario un Socio Effettivo di particolare distinzione derivante dal lungo e meritorio esercizio della professione immobiliare unito al servizio reso all'Associazione con l'assolvimento prolungato di incarichi associativi elettivi di primario livello.

Il Presidente Onorario, se non altrimenti nominato a specifici incarichi associativi, è invitato alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione. La nomina a Presidente Onorario non comporta modifiche ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri un Consigliere Delegato fissandone compiti, deleghe e attribuzioni.

Art. 12 - Presidente Nazionale e Vice Presidenti

Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti sono nominati dall'Assemblea o, quanto ai Vice Presidenti, dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi per tre anni. Il Presidente Nazionale è rieleggibile consecutivamente nella medesima carica per una sola volta.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione.

In particolare, il Presidente Nazionale:

- a) rappresenta l'Associazione in giudizio;
- b) firma gli atti e la corrispondenza;
- c) coordina l'attività degli organi associativi;
- d) assume qualsiasi provvedimento d'urgenza, sottoponendolo nel più breve tempo possibile per la ratifica all'organo collegiale competente;
- e) coordina la struttura e intrattiene i rapporti con i terzi;
- f) assume e licenzia il personale, sottoscrive i contratti di consulenza e di collaborazione e di servizio in genere;
- g) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- h) vigila sul buon andamento dell'attività dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendo ordinativi, contratti e convenzioni di ogni natura e fornendo, se del caso, le opportune garanzie in nome e per conto dell'Associazione;
- i) decide sulle azioni giudiziarie attive e passive e dispone della rappresentanza dell'Associazione in giudizio, in ogni forma, tipo e grado di procedimento.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti e al Consigliere Delegato, se nominato, e/o al Segretario Generale parte dei suoi poteri.

I Vice Presidenti e il Consigliere Delegato, se nominato, coadiuvano il Presidente e, su delega dello stesso, lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 – Organismi ed Enti interni

a) Consulte associative

Sono istituite la Consulta dei Soci Effettivi e la Consulta dei Soci Aderenti. Ciascuna di esse è composta da tutti i Soci di quella categoria e si riunirà periodicamente ad iniziativa del Presidente Nazionale o del Coordinatore che ciascuna Consulta nominerà. La funzione delle Consulte è quella di formulare proposte di specifico interesse di quella tipologia di operatori immobiliari. Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre Consulte.

b) Gruppi Territoriali

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera la costituzione di Gruppi Territoriali. Tali organismi, aventi natura di organi interni dell'Associazione, saranno coordinati da un Presidente Territoriale e potranno avere uno stanziamento di budget periodico.

c) Gruppo Giovani

Le Società Associate potranno designare loro esponenti interni di età non superiore ad anni 45 a far parte, senza ulteriore onere contributivo, di un Gruppo Giovani dell'Associazione. Verificato il raggiungimento di un numero minimo di sette componenti, ivi inclusi i Soci Giovani di cui all'art. 4, il Consiglio Direttivo delibera la costituzione del Gruppo, indice la prima riunione dello stesso per la designazione del suo Presidente e, sentito il programma del Gruppo, determina uno stanziamento annuale per le sue attività.

d) Commissioni e Gruppi di Lavoro

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera la costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro a carattere tematico affidandone la responsabilità a un Presidente scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) istruisce le domande di ammissione;
- c) è responsabile della struttura dell'Associazione e superiore gerarchico del personale;
- d) è responsabile della tenuta dei conti e di tutti gli adempimenti amministrativi, compresi i verbali delle riunioni degli organi associativi; è delegato all'operatività bancaria;

e) è responsabile della tesoreria e della conservazione del patrimonio associativo.

f) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sedute degli organi sociali, degli organismi ed enti interni e, in generale, a tutti gli eventi interni ed esterni dell'Associazione.

In aggiunta ai suoi compiti statutari al Segretario Generale potranno essere affidati dagli organi associativi altri specifici incarichi, oltre alle eventuali deleghe del Presidente di cui all'art. 13.

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

E' facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti e scelti – anche al di fuori dei Soci - fra le persone che si distinguono per competenza, per preclare qualità morali e per notoria stima e prestigio nell'ambito della categoria.

Il Collegio dei Proviviri è nominato per un triennio, ovvero per un incombente ad hoc per il quale il Consiglio Direttivo o un Socio richiedano l'intervento dell'organo arbitrale. In quest'ultimo caso non si darà luogo alla nomina di membri supplenti.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare un membro effettivo, gli subentra il più anziano dei supplenti fino alla scadenza del periodo della carica.

La carica e le funzioni dei Proviviri sono incompatibili con le altre cariche elettive, eccetto quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio nomina tra i propri componenti un Presidente.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di giudicare sulle seguenti materie:

- perdita da parte dei Soci dei requisiti richiesti dal presente statuto per l'ammisione all'Associazione;
- inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle modifiche significative intervenute nella compagine sociale o nell'attività;
- correttezza morale e professionale dei Soci;
- osservanza delle norme deontologiche.

I Proviviri decideranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, ma con garanzia del contraddittorio.

Le sanzioni applicabili sono:

- a) l'avvertimento scritto;
- b) la censura;
- c) la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) l'espulsione.

Questa è automatica dopo tre censure e/o sospensioni.

Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi di un Socio se lo stesso non è stato invitato a discolarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della riunione del collegio per la discussione.

Dell'applicazione di sanzioni ai Soci il Collegio darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

La decisione, comunicata dal Presidente all'interessato, è inappellabile.

L'applicazione di sanzioni da parte del Collegio non costituisce giustificato motivo per il recesso del Socio dall'Associazione con modalità e condizioni diverse da quelle previste dagli artt. 6) e 7) supra.

Il Collegio dei Proviviri assolve anche la funzione arbitrale di amichevole compositore per la risoluzione di controversie che insorgessero tra Associazione e Soci o tra organi dell'Associazione ovvero tra Soci che dovessero richiedere concordemente l'intervento conciliativo dell'Associazione.

In tali casi l'attività del Collegio – che si svolgerà senza formalità di rito e secondo equità, ma con garanzia del contraddittorio – terminerà con un lodo inappellabile.

Il presente articolo costituisce clausola compromissoria, di talchè per le questioni di cui sopra (comportamento del Socio, controversie associative) è esclusa la competenza della giurisdizione ordinaria.

Il Collegio dei Proviviri delibera, altresì, sui ricorsi contro le declaratorie di decadenza di cui all'art. 6, assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Controllo dei Conti

Il controllo della corretta tenuta della contabilità e delle scritture contabili, nonché dei criteri di formulazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo è affidato, con decisione dell'Assemblea, ad un Revisore dei Conti, o ad un Collegio di tre membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci o all'interno del personale amministrativo di azienda associata.

Per assolvere all'incarico di Revisore dei Conti o di membro del Collegio dei Revisori non è richiesta l'appartenenza al registro dei Revisori Contabili o ad altro ordine o albo professionale, ma solo un'adeguata competenza in materia contabile.

In caso di nomina di un Collegio l'Assemblea provvede anche a indicare tra i componenti il Presidente dello stesso.

Sia il Revisore Unico che l'eventuale Collegio restano in carica tre anni durante i quali non possono essere revocati se non per giusta causa.

Al Collegio dei Revisori o al Revisore unico si applicano, in quanto compatibili con la natura associativa dell'ASPESI e con il presente statuto, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 17 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dai contributi degli associati;
- b) da tutti i beni mobili e immobili acquisiti nel corso della vita associativa;
- c) dalle somme accantonate a qualsiasi scopo;
- d) dalle rendite e da ogni altra entrata o donazione.

L'accettazione delle donazioni sia dei Soci che dei terzi, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che cessa per qualsiasi causa il rapporto associativo, non ha diritto ad una quota del patrimonio sociale.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto della gestione, redatto con il criterio di competenza, unitamente alla relazione annuale presentata dal Presidente, sono sottoposti all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro lo stesso termine e nella stessa Assemblea, viene presentato il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

L'Assemblea straordinaria può deliberare in materia di modifiche dello Statuto a norma degli artt. 9 e 10 sulla base di un testo scritto, riportante le modifiche proposte, inviato ai Soci, contestualmente all'avviso di convocazione.

Art. 19 - Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, a norma degli artt. 9 e 10.

L'Assemblea che delibera la messa in stato di liquidazione dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le modalità di liquidazione e l'eventuale compenso.

L'eventuale avanzo di liquidazione verrà attribuito agli aventi diritto in proporzione alle quote corrisposte per l'anno in cui si delibera la liquidazione.